

Publika DAILY

NUMERO

1

Publika Daily

Una risposta per ogni domanda

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi



COUPON ABBONAMENTO 2018

Modulo d'ordine abbonamenti da inviare via email via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102

NOVITÀ

Publika Daily

Newsletter quotidiana di aggiornamento per gli enti locali con approfondimenti quindicinali.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**
Coord. editoriale Dott. **Giulio Sacchi**

☐ Rivista Publika Daily 170,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 newsletter **quotidiana** Publika Daily
con approfondimenti **quindicinali**

3 CREDITI FORMATIVI IN OMAGGIO
con l'abbonamento a Publika Daily
(offerta valida per ordini inviati dal 08/01/2018 al 31/01/2018)

Personale News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di pubblico impiego.
Direttore scientifico Dott. **Gianluca Bertagna**

☐ Rivista Personale News 200,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News

(192,31 € + iva 4%)

☐ Rivista Personale News + Newsletter email aggiornamenti quotidiani personale 300,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + Newsletter quotidiana sul personale

(288,46 € + iva 4%)

☐ Rivista Personale News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Personale News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

(192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

☐ Pacchetto completo Personale News 350,00 € IVA INCLUSA

Rivista + Newsletter email aggiornamenti quotidiani + 2 quesiti (a 350 € invece di 380 €)

(278,85 € + iva 4% e 49,18 € + iva 22%)

Tributi News

Rivista di aggiornamento e formazione professionale in materia di tributi locali.
Direttore scientifico Dott. **Giuseppe Debenedetto**

☐ Rivista Tributi News 200,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News

(192,31 € + iva 4%)

☐ Rivista Tributi News + Servizio 2 quesiti 280,00 € IVA INCLUSA

Abbonamento 2018 rivista quindicinale Tributi News + risposta a 2 quesiti (entro 31/12/2018)

(192,31 € + iva 4% e 65,57 € + iva 22%)

Modulo abbonamenti per Enti P.A.

(compilare in stampatello)

Ente

Codice Univoco Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Cod. Fisc.

Situazione cliente: ☐ Nuovo abbonato ☐ Già abbonato

E-mail destinatario rivista

PUBLIKA DAILY

PERSONALE NEWS

TRIBUTI NEWS

Codice CIG / Determinazione ...

Durata e condizioni abbonamenti

Tutti gli abbonamenti a riviste, newsletter e servizi di risposta quesiti hanno **scadenza 31/12/2018**.

I servizi accessori "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" e "Quesiti" sono acquistabili solo contestualmente alla rivista. Il servizio "Newsletter email aggiornamenti quotidiani" è meno frequente o sospeso in alcuni periodi dell'anno (festività natalizie, pasqua, estate, ...).

Formato e modalità invio rivista

Publika Daily, Personale News e Tributi News sono riviste in formato esclusivamente digitale (distribuzione via email o web).

Area arretrati ed allegati

Nell'abbonamento è compreso l'accesso all'area riservata del sito www.publika.it da cui scaricare numeri arretrati (per il periodo di validità dell'abbonamento) ed eventuali file allegati alle riviste.

Informativa Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati del cliente sono gestiti nel rispetto della normativa vigente presso la sede operativa Publika Srl, Via Parigi 38, Porto Mantovano MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika Srl, sede legale, via Pascoli 3, Volta Mantovana MN. Il cliente potrà rivolgersi a Publika per far valere tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (che si intende integralmente richiamato) ed in particolare per cancellazione, rettifica o verifica dei dati. Per non ricevere ulteriori informative barrare la seguente casella ☐ Richiesta cancellazione.

Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it.

Sconto 15% per abbonamenti cumulativi

In caso di abbonamento a due o più riviste sarà applicato lo sconto del 15% sul totale degli abbonamenti. Lo **sconto è applicabile** solo in caso di adesione in un **unico ordine**.
☐ Ho richiesto l'abbonamento a più di una rivista e richiedo quindi l'applicazione dello sconto del 15%

Copyright e responsabilità

I contenuti diffusi con la rivista o le newsletter email sono destinati solo agli abbonati al servizio (C). È vietata la copia, la diffusione o la riproduzione, anche parziale, dei testi di rivista, newsletter o risposte quesiti senza autorizzazione scritta di Publika Srl (vedi norme vigenti).

Publika declina ogni responsabilità per danni provocati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni pubblicate nelle riviste, newsletter o risposte a quesiti o da possibili errori interpretativi della normativa.

Fatturazione e pagamento

Per gli Enti P.A. non è necessario il pagamento anticipato. La fattura sarà emessa successivamente all'attivazione e il pagamento sarà da effettuare a 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura. **Il servizio sarà sospeso in caso di ritardato pagamento o di irregolarità rilevate nella situazione contabile del cliente.**

DURC e conto corrente dedicato

È possibile scaricare un modello di autocertificazione DURC e comunicazione conto corrente dedicato al seguente indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

IVA e Split Payment

Gli importi indicati in grassetto **COMPREDONO GIÀ L'IVA** (IVA 4% per riviste/newsletter e IVA 22% per servizio quesiti). Applicazione Split Payment per enti P.A. (ex l. 190/2014)

Timbro e firma del responsabile

La sottoscrizione del presente modulo d'ordine implica la totale accettazione delle condizioni illustrate ai paragrafi precedenti.

Luogo e data

Timbro e firma

SOMMARIO

Area finanziaria e tributi	8
▪ La disciplina del “blocco” dei tributi	8
▪ Quesiti area finanziaria e tributi	13
Area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	20
▪ Il PTPCT 2018/2020: qualche consiglio su come muoversi	20
▪ Quesiti area anticorruzione, trasparenza e responsabilità	25
Area contratti e appalti	29
▪ La disciplina delle concessioni nel nuovo codice dei contratti (seconda parte)	29
▪ Quesiti area contratti e appalti	34
Area personale	39
▪ Esclusa la cumulabilità dei compensi per il lavoro a turno dei giorni festivi	39
▪ Quesiti area personale	42
Area servizi al cittadino	48
▪ Come si costituisce una unione civile	48
▪ Quesiti area servizi al cittadino	53

COFFEE BREAK

di Giulio Sacchi

Da parte di tutta la redazione buon anno e ben ritrovati a tutti!

Messo in archivio il 2017 e le feste di fine anno - e dopo quasi un mese dall'ultima uscita di Daily – purtroppo (o per fortuna) è subito tempo di riattivarsi in vista dei tanti avvenimenti che ci aspettano in questo 2018 appena iniziato.

Infatti, neanche il tempo di finire di scorrere le decine di mail accumulate nelle ferie, che già ci troviamo a dover mettere in moto la “macchina elettorale”, in quanto dal 08 gennaio è ufficialmente partito il *countdown* verso le consultazioni politiche del 4 marzo.

Del resto, le prime avisaglie le avevamo già avute a novembre 2017 – in concomitanza con l'approvazione della legge elettorale – ma ora, sciolte le camere, è il momento di fare sul serio. Neanche a dirlo, dunque, l'argomento che terrà banco, più o meno ovunque, nei prossimi due mesi circa sarà quello del rinnovo del parlamento, con conseguente passaggio in secondo piano di tutte le altre notizie/novità.

Peccato, però, che in sospeso ci siano rimaste ancora diverse cose: prima su tutte il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. D'altro canto, portato a casa il solo accordo sulle funzioni centrali – ritenuto prioritario viste le difficoltà dovute all'accorpamento dei numerosi comparti ivi previsti – è notizia di pochi giorni fa che la parte pubblica avrebbe chiesto alle sigle sindacali più tempo per ragionare sui restanti comparti (istruzione e ricerca, sanità e funzioni locali) e, in particolare, sui nodi legati alle coperture. Sicché, chi sperava di arrivare alla chiusura di tutta la partita prima della tornata elettorale, presumibilmente, dovrà rivedere le proprie convinzioni.

In ogni caso, tralasciando le previsioni su ciò che non c'è o che ci sarà, l'attività degli enti di certo non si arresta. Basti pensare alle incombenze legate all'anticorruzione e trasparenza (attenzione alla data del 31 gennaio), alle novità portate dalla legge di bilancio 2018, alla partita delle stabilizzazioni ed alla “*resa dei conti*” per le società partecipate.

Owio, inoltre, che buona parte della restante agenda annuale dipenderà dall'esito delle urne, ma noi continueremo a concentrarci giornalmente sulle questioni concrete e, di volta in volta, d'attualità.

Buona lettura!

Giulio Sacchi



Convegno GRATUITO su

LE NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

**24 gennaio
2018**
**DESENZANO
DEL GARDA (BS)**

 Sede del convegno:
Hotel Desenzano, Viale Cavour 40/42, 25015 Desenzano del Garda (BS)

Publika organizza un incontro per approfondire le novità del 2018 in materia di personale, contabilità e tributi.

Si tratta di una tavola rotonda in cui interverranno Gianluca Bertagna, Marco Allegretti e Giuseppe Debenedetto.

Il convegno si pone, quindi, quale importante occasione di riflessione e confronto per sindaci, amministratori, segretari comunali e provinciali, e funzionari.

La partecipazione al convegno è **GRATUITA** così da permettere la più vasta partecipazione e fare in modo che il convegno sia un'occasione di confronto per raccogliere suggerimenti e esigenze degli operatori degli enti locali.

Relatori	Dott. Gianluca Bertagna Docente in corsi di formazione. Componente di nuclei di valutazione. È autore di pubblicazioni e collabora con Il Quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore. È direttore scientifico della rivista Personale News edita da Publika. Dott. Marco Allegretti Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste edita da Publika. Giuseppe Debenedetto Esperto del quotidiano Il Sole 24 Ore, Autore di pubblicazioni in materia di fiscalità locale, Direttore editoriale di Tributi News
Destinatari	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari comunali e direttori generali - Dirigenti, Funzionari e dipendenti degli uffici personale - Dirigenti e Responsabili di servizio di tutti i settori comunali, AA.GG., Controlli, Affari Legali di tutta la Pubblica Amministrazione, e Revisori Contabili
Attestati	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario	Dalle 8.45 alle 12.00 Al termine verrà offerto un aperitivo ai partecipanti

Convegno gratuito su

LE NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

Ore 8.45

Registrazione partecipanti

Ore 9.15

Relatore: **dott. Gianluca Bertagna**

Le novità della legge finanziaria in materie di personale

- cosa cambia per la capacità assunzionale degli enti locali
- nuovi casi di stabilizzazione
- gli incentivi per le funzioni tecniche
- proroga delle graduatorie con una novità
- la costituzione del fondo 2018

Ore 10.00

Relatore: **dott. Marco Allegretti**

Le principali novità in materia di contabilità per l'anno 2018

- implicazioni pratiche del rinvio dei termini di approvazione del bilancio
- il DUP semplificato per gli Enti sotto i 5000 abitanti
- vincoli di destinazione esclusiva per gli Oneri di Urbanizzazione
- la determinazione del FCDE per l'anno 2018
- il finanziamento dei rinnovi contrattuali
- l'iscrizione dell'IVA in split payment: nuove casistiche
- le novità in tema di pareggio di bilancio
- contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato per gli enti sotto i 5.000 abitanti

Ore 11.00

Relatore: **dott. Giuseppe Debenedetto**

La riscossione coattiva delle entrate locali: novità e prospettive

Un'attenta ed efficace riscossione coattiva delle proprie entrate è, ora più che mai, uno dei temi più strategici nella gestione dell'Ente Locale.

Nell'ambito dell'intervento verranno esaminate le questioni applicative più rilevanti alla luce dell'attuale assetto normativo, con particolare riferimento alle opzioni possibili dopo la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con «Agenzia delle Entrate-Riscossione».

- la riscossione spontanea dal 1° ottobre 2017: dubbi applicativi e criticità
- cosa è cambiato dal 1 luglio 2017: aspetti positivi e criticità
- l'affidamento ad "Agenzia delle Entrate Riscossione" e le soluzioni alternative
- le ultime novità sulla riscossione coattiva: i nodi da sciogliere
- le forme di gestione delle entrate e l'affidamento del servizio

Ore. 11.45 Interventi e dibattito

A seguire **APERITIVO** per tutti i partecipanti

LE NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

ISCRIZIONI – CORSO GRATUITO

Il corso è completamente gratuito. I **posti sono limitati**. Si consiglia di richiedere l'iscrizione prima possibile.

La **partecipazione è riservata** al solo personale degli enti della **Pubblica Amministrazione**.

Sarà accettata l'iscrizione per un **massimo di 2 persone** per ogni ente.

L'iscrizione è obbligatoria e potrà essere comunicata compilando il modulo **online** cliccando **[QUI](#)** oppure, se impossibilitati, compilando e inviando il modulo sottostante all'indirizzo email formazione@publika.it.

Successivamente all'invio si riceverà una conferma di avvenuta iscrizione.

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Convegno gratuito:

Le novità della legge finanziaria per gli enti locali

MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a formazione@publika.it

DENOMINAZIONE ENTE:

Richiedo l'iscrizione al convegno gratuito "Le novità della legge finanziaria per gli enti locali" che si terrà il 24/01/2018 a Desenzano del Garda, presso l'Hotel Desenzano, Viale Cavour 40/42, 25015 Desenzano del Garda (BS) PDaily 18-01

Primo partecipante	Secondo partecipante
Cognome	Cognome
Nome	Nome
Ufficio	Ufficio
Ruolo	Ruolo
E-mail	E-mail

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti al corso in oggetto e per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l'esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Tutto quello che c'è da sapere per la corretta gestione delle attività contabili e fiscali dell'ente

Responsabile di area: Marco Allegretti

Approfondimento**LA DISCIPLINA DEL “BLOCCO” DEI TRIBUTI PER IL 2018**

di Giuseppe Debenedetto

La legge di bilancio 2018 (l. 205 del 27/12/2017, art. 1, comma 37) conferma anche per quest'anno il divieto per i comuni di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, introducendo una novità costituita dall'esclusione dal “blocco” per i comuni istituiti a seguito di fusione.

Si tratta del terzo anno consecutivo del “blocco”, introdotto nel 2016, che non riguarda la TARI e a decorrere dal 2017 anche il contributo di sbarco (per i comuni delle isole minori) e l'imposta di soggiorno, quest'ultima sbloccata dall'art. 4 comma 7 del d.l. 50/2017 convertito in l. 96/2017.

Ne deriva un quadro più articolato e complesso rispetto al 2016, che va attentamente esaminato anche al fine di individuare lo spazio di manovra attualmente disponibile per i comuni.

1. Blocco dei tributi 2016

Partiamo dalla disposizione della legge di stabilità 2016, cioè il comma 26 della l. 208/2015, che dispone la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti.

Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015, anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

La sospensione non si applica alla TARI, in virtù della logica dell'integrale copertura dei costi del servizio, nonché agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

Il blocco vale anche per l'«istituzione» di nuovi tributi (ad es. imposta di soggiorno¹, imposta di scopo, ecc.) nonché per gli aumenti «indiretti» (eliminazione o attenuazione di agevolazioni già previste: ad es. riduzione o eliminazione soglia esenzione addizionale comunale Irpef).

Pertanto, ogni disposizione contenuta nelle delibere comunali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria rispetto al 2015 deve ritenersi inefficace per l'anno 2016. Si ricorda che il contribuente può sempre chiedere alla

¹ Il divieto di istituire l'imposta di soggiorno è poi venuto meno per effetto del D.L. 50/2017.

commissione tributaria la disapplicazione della disciplina regolamentare e il conseguente annullamento degli atti impositivi emessi dall'ente in violazione al divieto.

In ordine all'**annualità di riferimento per il blocco**, Il Dipartimento delle Finanze ha poi chiarito che è possibile per il 2017 ripristinare l'aliquota IMU vigente nell'anno 2015 considerato che nel 2016 il Comune l'aveva ridotta. Ciò in quanto l'anno di riferimento, per il blocco dei tributi, è il 2015: pertanto, è in relazione a tale annualità che va considerato il blocco dei tributi (*webinar* del 16/2/2017).

2. Entrate extratributarie escluse dal blocco

Non rientrano nell'ambito del divieto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della l. 147/2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)².

Invece il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)³, seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

Tra le altre entrate extra-tributarie si segnalano le seguenti: il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue⁴, il canone per il servizio acquedotto, gli oneri di urbanizzazione (d.p.r. 380/2001), le sanzioni amministrative (l. 689/1981 - d.lgs. 285/1992) e le entrate da servizi a domanda individuale (refezione scolastica, proventi cimiteriali, soggiorni climatici, impianti sportivi, ecc.).

3. Ambito applicativo del blocco

In ordine al perimetro di azione del «blocco» è possibile fare riferimento alle diverse delibere delle sezioni regionali della Corte dei Conti, pronunciatasi sull'analoga disciplina vigente nel quadriennio 2008/2011, tra cui si citano le seguenti:

- il blocco si applica anche nel caso di **istituzione di nuovi tributi** (addizionale comunale IRPEF, imposta di scopo), poiché non è possibile un'interpretazione letterale della norma riferita agli «aumenti», ma occorre guardare alla *ratio* della norma stessa, che è quella di rendere statica la situazione della fiscalità locale sino alla realizzazione del federalismo fiscale (Corte dei Conti Lombardia n. 74 del 16.10.2008);
- si applica agli **aumenti indiretti** cioè all'eliminazione o attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza, ovvero quelle fattispecie di modifica che portino ad un aggravio del trattamento fiscale complessivo, trattandosi di aumenti in senso sostanziale (Corte dei Conti Marche n. 1 del 16.1.2009, Corte dei Conti Piemonte n. 9 del 17.3.2009);
- non si applica agli aumenti dovuti alla **riclassificazione del comune** poiché non dipendenti dalla volontà dell'ente (Corte dei Conti Emilia Romagna n. 373 del 18.9.2009);
- non si applica agli aumenti dei **valori delle aree fabbricabili**, in quanto la facoltà prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 446/97 non incide direttamente sulla base imponibile dell'ICI, oltre al fatto che la scelta dipende dall'andamento dei prezzi di mercato più che da decisioni autonome dall'ente (Corte dei Conti Lombardia n. 1004 del 16.11.2009).

Si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza del 6.11.2009 n. 284, ha ritenuto legittimo il «blocco» introdotto nel 2008, per i seguenti motivi: 1) si tratta di una misura eccezionale limitata nel tempo; 2) il blocco riguarda tributi comunque

² La natura extratributaria del COSAP è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64/2008.

³ Sulla natura tributaria del CIMP si rinvia alle pronunce della Corte Costituzionale n. 141/2009, n. 218/2009 e n. 18/2010.

⁴ La natura tributaria è cessata dall'1/1/99 (Cass. S.U. 28/4/2004 n. 8103, Corte cost. 39/2010).

istituiti con legge dello Stato; 3) lo Stato può sospendere il loro esercizio per esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

4. Blocco dei tributi 2017

Tra le novità intervenute nel 2017 si segnala in primo luogo la l. 19/2017, di conversione del d.l. 244/2016 (cd. «milleproroghe»), che esclude dal blocco dei tributi il **«contributo di sbarco»**, che pertanto può essere applicato dal 2017 unitamente al contributo di accesso alle zone vulcaniche (la cd. «la tassa sui vulcani»). Si tratta del nuovo tributo previsto dall'art. 33 della l. 221/2015 («collegato ambientale»), che riformula la disciplina dell'imposta di sbarco per i comuni delle isole minori.

Un'altra novità introdotta nel corso del 2017 riguarda l'**imposta di soggiorno**, il tributo che possono istituire i Comuni capoluogo di Provincia, le unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche. Ebbene, la legge di conversione del d.l. 50/2017⁵ consente ai comuni turistici di istituire l'imposta di soggiorno per il 2017, in deroga al «blocco» dei tributi e alla disciplina riguardante l'efficacia delle delibere comunali. Tuttavia, la decorrenza dell'imposta o dell'aumento tariffario non dovrebbe essere inferiore a sessanta giorni dalla delibera, in ossequio ai principi previsti dallo statuto dei diritti del contribuente. Il riferimento è all'art. 3 comma 2 della l. 212/2000 il quale stabilisce che *«In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.»* Sul punto si evidenzia che lo schema di regolamento comunale proposto dall'IFEL⁶, al punto 3 del dispositivo, dà atto che il regolamento si applicherà dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione.

Si ricorda che prima di tale intervento normativo era impedito ai comuni di istituire l'imposta di soggiorno, trattandosi di un blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento, sia incremento di aliquote che istituzione, essendo peraltro irrilevante il fatto che il soggetto passivo non sia residente nel comune⁷.

5. Blocco dei tributi 2018

Come abbiamo visto, il comma 37 della l. 205/2017 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016).

La norma introduce inoltre una deroga per i **comuni istituiti a seguito di fusione**, che potranno così armonizzare i regimi applicati dai comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la «parità di gettito». Tale condizione dovrà essere esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da approvare entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2018). Per i comuni oggetto di fusione, l'art. 21, comma 2-ter, del d.l. 50/2017 aveva già modificato la previsione contenuta nell'art. 1, comma 132, della l. 56/2014, prevedendo la possibilità per tutti i comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. In passato, invece, il citato comma 132 prevedeva la possibilità di mantenere le aliquote dei

⁵ La legge n. 96 del 21 giugno 2016, di conversione del decreto-legge n. 50 del 24/4/2017, è stata pubblicata sulla G.U. del 23/6/2017 ed è entrata in vigore il 24/6/2017.

⁶ Lo schema di regolamento è allegato alla nota di approfondimento del 10/7/2017 dell'IFEL.

⁷ In tal senso, cfr. Corte Conti Abruzzo n. 35 del 9.2.2016, Corte dei Conti Liguria n. 10 del 24/2/2016, Mef risoluzione n. 2/DF del 22.3.2016, Corte dei Conti Campania n. 103 del 22.4.2016.

comuni ante fusione solo in caso di istituzione dei municipi. Questa restrittiva prescrizione aveva creato problemi col blocco dei tributi, non potendosi, con la precedente disposizione, né aumentare né mantenere i previgenti prelievi. Problema ora risolto dalla norma in questione.

La norma non esclude dal blocco in modo esplicito anche l'**imposta di soggiorno**. Come abbiamo evidenziato, questo tributo è stato escluso dal blocco a partire dal 2017 per effetto dell'art. 4, comma 7, del d.l. 50/2017. Ebbene, considerando la *ratio* di tale ultima disposizione, la quale prevede la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a decorrere dal 2017 (in espressa deroga alla normativa primaria, tra cui proprio l'art.1 comma 26 della legge di stabilità 2016), si ritiene che i comuni possano anche per il 2018 istituire o aumentare l'imposta.

ANNO 2018: COSA POSSONO FARE I COMUNI
• Diminuire le tariffe e le aliquote di qualsiasi entrata locale • Aumentare le tariffe TARI • Aumentare le tariffe delle entrate extratributarie (COSAP, TARIP, ecc.) • Istituire o aumentare le tariffe dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo per l'accesso a zone in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica (cd. tassa sui vulcani) • Trasformare la TOSAP (entrata tributaria) in COSAP (entrata extratributaria) • Prendere atto delle variazioni ISTAT comportanti l'aumento della TOSAP per le occupazioni permanenti di cavi, condutture, impianti, ecc. (art. 63, d.lgs. 446/1997)

ANNO 2018: COSA NON POSSONO FARE I COMUNI
• Aumentare aliquote e tariffe IMU, TASI, ICP, TOSAP, diritti affissioni, CIMP, addizionale comunale Irpef, imposta di scopo • Istituire i seguenti nuovi tributi: addizionale comunale IRPEF, imposta di scopo; • Introdurre la categoria speciale con conseguente maggiorazione fino al 150% delle tariffe ICP (art. 4, d.lgs. 507/1993): trattasi di aumento «indiretto» • Eliminare o attenuare le agevolazioni (esenzioni o riduzioni): trattasi di aumenti «indiretti»

Riferimenti normativi

Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018)

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;

Legge n. 208 del 28/12/2015 (come modificata dalla legge n. 205/2017)

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote)). Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.(18)

D.L. n. 50 del 24/04/2017 (legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)**Art. 4 comma 7**

7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

QUESITI AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Quesito del 18/12/2017

Individuazione criterio induttivo utenze domestiche a disposizione

Domanda

È legittimo stabilire, per le utenze domestiche a disposizione, un criterio di tassazione induttivo secondo la superficie dell'appartamento? Ad esempio, prevedendo per un nucleo di due componenti con 180 mq. (compreso garage) il pagamento della TARI corrispondente a 5 persone?

Risposta

a cura di Giuseppe Debenedetto

Non è di per sé irrazionale o discriminatorio il criterio di tassazione delle utenze non stabilmente attive (seconde case, utenze a disposizione di cittadini Aire, ecc.) basato convenzionalmente su una proporzione rispetto alla superficie, ad esempio: n. 1 occupante fino a 40 mq., n. 2 occupanti da 41 a 60 mq., n. 3 occupanti da 61 a 80 mq., n. 4 occupanti da 81 a 100 mq., n. 5 occupanti da 101 a 120 mq. e n. 6 o più occupanti oltre 120 mq..

Deve, però, trattarsi di un criterio presuntivo (non assoluto) che deve sempre lasciare al contribuente la possibilità di dichiarare l'effettivo numero di componenti del proprio nucleo familiare. In tal senso si esprime il regolamento-tipo ministeriale del 2013 che per le seconde case assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero convenzionalmente stabilito dall'ente (eventualmente anche graduato in funzione della superficie), con possibilità di accertare un numero maggiore sulla base dei dati forniti dal comune di residenza.

Inoltre, trattandosi di materia appartenente senz'altro alla fattispecie imponible e, quindi, riservata al legislatore statale, il comune non può introdurre presunzioni assolute sul numero dei componenti, neppure avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del d.lgs. 446/1997.

Pertanto, una maggiore tassazione dell'utenza domestica "stagionale" sarebbe all'evidenza non solo irrazionale, ma contraria alla *ratio* del tributo che prevede la possibilità di introdurre agevolazioni per le *"abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo"* (comma 659, l. 147/2013).

Si segnala, al riguardo, la recente sentenza n. 4223 del 6/9/2017 del Consiglio di Stato, che ha annullato un regolamento comunale che fissava tariffe più alte per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle previste per i soggetti residenti.

Quesito del 08/01/2018

Termini detrazione IVA

Domanda

Come cambiano i termini per la detrazione dell'IVA sulle fatture d'acquisto a seguito delle novità introduzione dell'art. 2 del d.l. 50/2017?

Risposta

a cura di Paolo Lucchini

I commi 1 e 2 dell'art. 2, del d.l. 50/2017 (c.d. "Manovra correttiva") hanno apportato rilevanti modifiche ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Più precisamente:

- Il comma 1, ha modificato l'art. 19, comma 1, del d.p.r. 633/72 (detrazione) stabilendo che: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed **è esercitato** al più tardi con la dichiarazione **relativa all'anno** in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."
Ne consegue che il termine ultimo, entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA a credito, è stato significativamente ridotto: lo stesso, infatti, è ora fissato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).
- Il comma 2, ha modificato l'art. 25, comma 1, del d.p.r. 633/72 (registrazione degli acquisti) stabilendo che, le fatture di acquisto devono essere annotate antecedentemente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale **relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.
La versione precedente dell'art. 25, comma 1, imponeva invece l'annotazione delle fatture non oltre la dichiarazione annuale nella quale veniva esercitato il diritto alla detrazione.

Con la modifica dell'art. 19, comma 1, del d.p.r. 633/72, gli enti pubblici hanno quindi meno tempo per poter esercitare il diritto alla detrazione. Ad esempio, una fattura di acquisto del novembre 2017, pagata nel gennaio 2018 (momento in cui l'imposta diviene esigibile e quindi detraibile), potrà essere detratta nel 2018, al più tardi con la dichiarazione IVA da presentare entro il 30/04/2019.

La contestuale modifica dell'art. 25, comma 1, del d.p.r. 633/72, ha però complicato ulteriormente l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta.

Prendiamo come esempio una fattura ricevuta nel 2017 e pagata nel 2018:

- Se il pagamento e la conseguente annotazione della fattura sul registro degli acquisti, avvengono entro il 30/04/2018 (termine per l'invio della dichiarazione iva relativa al periodo d'imposta 2017), non esistono problemi per la detrazione. Le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 1 (detrazione nel 2018 anno di pagamento della fattura) e nell'art. 25, comma 1 (annotazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione iva, relativa all'anno di ricevimento della fattura) sono infatti state entrambe rispettate.
- Se invece il pagamento della fattura avviene entro il 30/04/2018, e la relativa annotazione sul registro degli acquisti avviene dopo il 30/04/2018, la disposizione contenuta nell'art. 19, comma 1, entra in conflitto con quella contenuta nell'art. 25, comma 1, causando l'indetraibilità dell'IVA.

Quesito del 15/01/2018

Pareggio verticale nazionale

Domanda

Al fine di poter gestire al meglio le richieste da inviare entro il prossimo 20 gennaio, quali sono le risorse e le priorità di distribuzione degli spazi sul cosiddetto "pareggio verticale nazionale" alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018?

Risposta

a cura di Marco Allegretti

La normativa sui cosiddetti "Patti Nazionali" è stata introdotta, al fine di alleggerire i limiti dettati dal Pareggio di Bilancio, svincolando alcuni investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito cui gli enti non possano far fronte nel rispetto del proprio saldo. La l. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ed in particolare l'art. 1, comma 874, della stessa ha introdotto importanti novità in tema, modificando la normativa di riferimento contenuta nei commi 485 e seguenti dell'art. 1 della l. 232/2016.

A seguito di tale intervento, le risorse disponibili previste per tale fine sono quantificate - relativamente all'esercizio 2018 - in 900 milioni di euro e destinate:

- a) per 400 milioni per interventi di edilizia scolastica;
- b) per 100 milioni per interventi di impiantistica sportiva;
- c) per i restanti 400 milioni per ulteriori interventi di investimento.

Le priorità di distribuzione di tali spazi, le cui richieste vanno inoltrate (come correttamente indicato in domanda) entro il prossimo 20 gennaio in via telematica agli uffici ministeriali competenti, sono così sintetizzabili:

Interventi di edilizi scolastica

- 1) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017;
- 2) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data della richiesta di spazi finanziari;
- 3) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari.
- 4) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- 5) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

Interventi di impiantistica sportiva

- 1) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- 2) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
- 3) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
- 4) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.

Altri interventi di investimento

- 1) investimenti dei comuni colpiti da eventi sismici e finalizzati a fronteggiare tali eccezionali eventi e la ricostruzione;
- 2) investimenti finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza;
- 3) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi nel 2017;
- 4) investimenti dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente;
- 5) investimenti dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 6) investimenti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- 7) investimenti la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50;
- 8) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;
- 9) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- 10) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- 11) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione;
- 12) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

Risulta opportuno precisare che, dall'anno in corso, i comuni facenti parte di un'unione che hanno delegato alla stessa le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono richiedere gli spazi finanziari sopra dettagliati anche per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche.

Corso di formazione su

RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2017: SOLUZIONI PRATICHE

Docente: Dott. Marco Allegretti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Formatore ANCI/IFEL - Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste edita da Publika.

Venerdì 2 Febbraio 2018	MANTOVA	Hotel La Favorita, via S. Cognetti de Martiis 1, 46100 Mantova
Martedì 6 Febbraio 2018	CASTELVERDE (CR)	Centro Culturale Agorà, via Ferrari 15, 26022 Castelveverde (CR)
Venerdì 9 Febbraio 2018	VILLA D'ALMÈ (BG)	Sede Comunale, via Milesi 16, 24018 Villa d'Almè (BG)
Martedì 13 Febbraio 2018	COLLECCHIO (PR)	Sede Parco del Taro, strada Giarola 11, 43044 Collecchio (PR)
Venerdì 16 Febbraio 2018	DESENZANO (BS)	Palazzo Todeschini, via Porto Vecchio 36, 25015 Desenzano del Garda (BS)

Destinatari	Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Direttori Generali, Segretari Comunali, Responsabili dei Servizi Finanziari, Funzionari dei Servizi Finanziari, Revisori Contabili.
Attestati	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario	Dalle 8.45 alle 13.30 Pausa Caffè ore 11.00
Assistenza post corso	I partecipanti ai corsi, nei 30 giorni successivi la data del corso, potranno inviare fino a 3 quesiti tramite email o contatto telefonico o collegamento online .

Corso di formazione su

RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2017:

SOLUZIONI PRATICHE

Il riaccertamento ordinario è la fase più delicata e importante per la predisposizione del rendiconto e – viste le necessità di poter pagare una volta reimputate correttamente le spese, oltre ad aggiornare l'inventario – si rende necessario provvedervi in tempi rapidi: tendenzialmente sarebbe opportuno organizzarsi per chiuderla entro fine febbraio.

Una volta terminata questa fase sostanziale, si rende poi necessario dedicare tempo alla fase più formale: la redazione degli schemi da portare in approvazione. Particolare rilevanza riveste quest'anno la redazione degli schemi economico-patrimoniali e del Bilancio Consolidato per gli Enti sotto i 5000 abitanti sono chiamati ad approvare. Non sono tuttavia esenti neanche gli Enti sopra i 5000 abitanti che sono chiamati al secondo round di questa partita.

Il corso, dal taglio pratico, risponde all'esigenza degli operatori dei servizi finanziari di avere un quadro chiaro degli strumenti che saranno chiamati ad applicare.

Ampio spazio sarà dedicato alla soluzione dei casi pratici proposti dagli Enti.

PROGRAMMA

L'ITER DI COSTRUZIONE

- Determina dei responsabili di riaccertamento dei propri residui
- Delibera di riaccertamento ordinario
- Variazione di bilancio

GLI SCHEMI DI RENDICONTO

- Schemi
- Allegati

IL RIACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CASO PER CASO

- Entrate Tributarie
- Entrate da Trasferimenti e Contributi
- Entrate Extratributarie
- Entrate in conto capitale
- Entrate da accensione di prestiti

IL RIACCERTAMENTO DELLE SPESE CASO PER CASO

- Spesa corrente:
 - Spese di personale
 - Acquisto di beni e servizi
 - Trasferimenti correnti
 - Utilizzo di beni di terzi
 - Interessi passivi
 - Condanne a seguito di contenziosi
 - Indennità di fine mandato
 - Incarichi legali esterni
- Spesa d'investimento

COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- FPV di Spesa corrente
- FPV di Spesa in conto capitale

LE RISULTANZE DEL RENDICONTO

- Il risultato di amministrazione
- Implicazioni sull'extradeficit da riaccertamento straordinario
- Il Pareggio di Bilancio

LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

- Le attività preliminari
- Gli schemi sotto i 5000 abitanti: cenni per la costruzione dei documenti
- Gli schemi sopra i 5000 abitanti: cenni per la costruzione dei documenti

IL BILANCIO CONSOLIDATO

- Le attività preliminari
- Cenni per la costruzione dei documenti

QUESTION TIME

- Soluzioni ai casi proposti dai partecipanti

Orario: 8.45 - 13.30 **Pausa caffè:** ore 11.00

Docente: Dott. Marco Allegretti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, già dirigente di Area Servizi Finanziari di ente locale. Docente e consulente in materia di contabilità degli Enti Locali, collabora con il Quotidiano degli Enti Locali del Sole 24 Ore e con le riviste editate da Publika.

Quote standard

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 145,00 oppure 7 crediti formativi

Iscritti successivi: € 135,00 oppure 6 crediti formativi

Quote scontate per abbonati

Offerta riservata agli **abbonati alle riviste di Publika** o al servizio ContabilMente

Primo iscritto: € 135,00 oppure 6 crediti formativi

Iscritti successivi: € 125,00 oppure 6 crediti formativi

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

Appliazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 3 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

Corso di formazione:

Riaccertamento ordinario e rendiconto 2017: soluzioni pratiche

MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a **formazione@publika.it**

RAGIONE SOCIALE		P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)			
TIPO CLIENTE ☐ Ente Pubblica Amministrazione IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)		CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETR. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	
☐ Società / Sindacati / Privati ... Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato		DETERMINAZIONE / ORDINE... Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	

PDaily 18-01

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per un totale di n. partecipanti e l'applicazione delle seguenti tariffe: ☐ quote standard ☐ quote abbonati per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato

DATE/SEDI	☐ 02/02/2018 Mantova, Hotel La Favorita, via C. De Martini 1	☐ 13/02/2018 Collecchio (PR), Sede Parco del Taro, str. Giarola 11
	☐ 06/02/2018 Castelveverde (CR), Centro Cult. Agorà, via Ferrari 15	☐ 16/02/2018 Desenzano (BS), Palazzo Todeschini, via Porto Vecchio 36
	☐ 09/02/2018 Villa D'Almè, Sede comunale, via Milesi 16	

PARTECIPANTI	COGNOME	NOME	RUOLO	E-MAIL

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti al corso in oggetto e per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l'esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

IL PTPCT 2018/2020: QUALCHE CONSIGLIO SU COME MUOVERSI

di Augusto Sacchi

I Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), nominati nei vari enti, sono alle prese, proprio in questi giorni, con la scrittura della bozza del Piano Anticorruzione 2018/2020. Piano che dovrà essere approvato dall'organo politico - nei comuni e nelle unioni, con deliberazione della giunte, entro il 31 gennaio 2018 e tempestivamente pubblicato nel sito web dell'ente, nella sezione *Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza* e, anche, su: *Altri contenuti > Prevenzione della corruzione*. Al fine di evitare inutili duplicazioni, si consiglia di prevedere un *link* di collegamento tra le due sottosezioni.

E' facile immaginare che la prima questione che i RPCT si stanno ponendo è la seguente: si scrive un piano nuovo di zecca o si *aggiorna* quello dello scorso anno 2017/2019?

La risposta che ci sentiamo di fornire è che, in questo anno, potrebbe essere più giusto e comodo procedere con un semplice aggiornamento del piano, senza necessità di riscriverlo tutto daccapo. La scelta dell'aggiornamento viene naturale se si considerano le poche novità introdotte dal legislatore nazionale e dall'ANAC, nell'anno 2017, alla struttura complessiva delle disposizioni vigenti. Disposizioni che erano state, invece, terremotate nell'anno 2016 con:

- l'emanazione del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- il nuovo PNA del 3 agosto 2016;
- le Linee guida ANAC di fine anno, in materia di FOIA e adeguamento alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016⁸.

La seconda questione che i RPCT devono porsi è come **definire la struttura del Piano**. Decidere quali sono i capitoli che non possono mancare; le misure indispensabili; le modalità attuative; un congruo ed efficace sistema di verifica, monitoraggio e reportistica infra-annuale, che consenta di soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla legge e dall'ANAC e, nello stesso tempo, consentire alle strutture organizzative dell'ente di procedere con la loro vera missione che è quella di erogare servizi ai cittadini in modo efficiente, efficace, economico e tempestivo. L'anticorruzione e la trasparenza, come sappiamo sin dal novembre del 2012, è una attività nuova che le singole strutture devono praticare aggiuntivamente e *gratis*, in relazione alle immancabili clausole di invarianza finanziaria, scritte in fondo a qualsiasi normativa in materia.

Secondo le disposizioni normative della legge Severino⁹ e delle direttive ANAC contenute nei successivi PNA¹⁰ emanati, le sezioni del PTPCT che – a nostro sommo parere – non possono mancare, sono le seguenti:

Capitolo 1 = Processo di adozione del PTPCT;

⁸ Delibere ANAC nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016.

⁹ Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁰ Delibera CIVIT n. 72/2013; determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015; delibera ANAC n. 832 del 3 agosto 2016.

Capitolo 2 = Analisi del contesto;

Capitolo 3 = Valutazione del rischio;

Capitolo 4 = Trattamento del rischio e misure di contrasto;

Capitolo 5 = Ruolo strategico della formazione;

Capitolo 6 = Codice di comportamento e sua (eventuale) revisione;

Capitolo 7 = La sezione Trasparenza, che sostituisce l'abrogato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (*ex* PTTI).

Il Piano, di norma, viene completato con degli allegati che, nella fattispecie, possono essere delle tabelle di valutazione per le attività e i procedimenti a rischio, identificati nell'ambito delle aree di rischio "generali" e "speciali".

La struttura portante del PTPCT 2018/2020, pertanto, potrebbe essere la seguente.

1. Come si arriva all'approvazione del Piano e chi lo deve attuare.

In questo capitolo, di norma, si riportano i riferimenti ai Piani triennali degli anni precedenti, le relazioni annuali del Responsabile anticorruzione e le modalità con cui si è pervenuti alla stesura definitiva del Piano in esame. Può essere utile identificare, inoltre, gli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato adozione del piano, con una indicazione di massima sui loro compiti e ruoli. Nella parte finale, invece, sarà opportuno indicare i canali, gli strumenti e le iniziative di comunicazione "esterna" dei contenuti del piano.

2. L'analisi del contesto esterno ed interno.

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Per l'analisi del contesto interno, invece, si deve aver riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'ente. Tali aspetti vanno considerati alla luce delle influenze per la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.

3. La valutazione del rischio.

Una fase fondamentale del Piano Anticorruzione è legata alla valutazione e all'analisi dei rischi, partendo dalle otto aree di rischio "*general*" a cui si sommano le "*aree di rischio specifiche*"¹¹ che, per gli enti locali, sono identificate con:

- a) smaltimento rifiuti;
- b) pianificazione urbanistica (ora Governo del Territorio).

In questa sezione del Piano vanno evidenziati, per ogni area di rischio, i processi dove possono annidarsi le "zone grigie", compiendo una attenta ponderazione – che non può che nascere dalla conoscenza della struttura organizzativa e dei processi che vi si svolgono, per ogni area, per ogni processo, con l'esatta indicazione dei rischi correlati.

Le otto aree di rischio "generali" sono le seguenti:

- 1) Acquisizione e progressione del personale;

¹¹ si veda Capitolo 6.2 del PNA 2015.

- 2) Contratti pubblici (sostituisce: *Affidamento di lavori, servizi, e forniture*);
- 3) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 4) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 7) Incarichi e nomine;
- 8) Affari legali e contenzioso.

4. Trattamento del rischio e misure di contrasto.

Effettuata la valutazione del rischio, bisogna definirne il trattamento, stabilendo le idonee misure di contrasto, realizzabili e praticabili nella realtà in cui si opera.

Tra le più importanti misure di contrasto, possiamo enucleare:

- il sistema dei controlli interni, con particolare approccio al controllo di tipo amministrativo/contabile;
- la trasparenza, intesa come adempimento degli obblighi di pubblicazione e con riferimento al nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato (FOIA) con l'assolvimento di tutti gli adempimenti necessari per la sua pratica attuazione¹²;
- i criteri per la rotazione ordinaria degli incarichi o le misure sostitutive, nonché le misure per l'eventuale adozione delle misure per la rotazione straordinaria¹³;
- la disciplina, da definirsi con atto regolamentare, per gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti;
- le direttive per l'attribuzione degli incarichi apicali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità¹⁴;
- le modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (*pantouflage* o *revolving doors*)¹⁵;
- le direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- l'adozione di misure per la tutela del *whistleblower*, a seguito della legge 179/2017;
- la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
- la (eventuale) realizzazione del sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini previsti dalla legge o dal regolamento per la conclusione dei procedimenti;
- la (eventuale) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, anche per quelli sotto la soglia dei 1.000 euro annui;

¹² si veda Paragrafo 3, della delibera ANAC n. 1309/2016.

¹³ Art. 16, comma 1, lettera l-*quater*) del d.lgs. 165/2001.

¹⁴ Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

¹⁵ Articolo 53, comma 16-*ter*, d.lgs. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera L), legge 190/2012.

- l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- l'indicazione delle (eventuali) iniziative previste nell'ambito delle attività ispettivo-organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

5. Ruolo strategico della formazione.

In questa sezione vanno individuati:

- a) i soggetti a cui viene erogata la formazione, tenendo conto del diverso ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione dai singoli dipendenti (formazione di Livello Specifico e di Livello generale);
- b) i contenuti dell'attività formativa;
- c) l'indicazione dei canali e degli strumenti di erogazione della formazione.

6: Codice di comportamento e sua (eventuale) revisione.

In questo capitolo del PTPCT andranno previste (o confermate) le misure inserite nel Codice di comportamento di ente, valutando la possibilità di prevedere un aggiornamento del Codice di comportamento, dopo cinque anni dalla sua adozione. A tal riguardo è bene specificare che il Codice deve dettare misure puntuali e precise per la gestione dei casi di conflitto d'interessi e obbligo di astensione (artt. 6 e 7); l'attuazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza (artt. 8 e 9), nonché disciplinare – anche prevedendo una idonea tempistica – la raccolta delle comunicazioni che i dipendenti sono tenuti a fornire all'ente, in merito agli articoli 5, 6 e 13 del Codice nazionale (d.p.r. 62/2013);

7. Trasparenza.

In questo capitolo o sezione allegata del Piano, diventa necessario dare piena e completa attuazione al principio di trasparenza, intesa come l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dall'ente, perseguendo la finalità primaria di:

- a) tutelare i diritti dei cittadini;
- b) promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- c) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

come stabilito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 97/2016.

I principali argomenti che dovranno trovare adeguata declinazione nel piano riguardano:

- 1) l'organizzazione e le funzioni dell'amministrazione;
- 2) il procedimento di elaborazione e adozione della sezione trasparenza;
- 3) le misure organizzative per garantire i flussi informativi, prestando particolare attenzione alla delicatissima questione della tutela dei dati personali, garantendo comunque gli obblighi di trasparenza.

In relazione all'imminente entrata in vigore (25 maggio 2018) del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (acronimo: *GDPR - General Data Protection Regulation*), approvato dal parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE, è bene che l'ente si attrezzi per dare pronta attuazione alle disposizioni ivi contenute, in particolare, per ciò che concerne:

- a) l'introduzione di una nuova figura: *Data Protection Officer* (DPO), responsabile della protezione dei dati;

- b) l'obbligo di istituire il «registro delle attività di trattamento» e di effettuare la «valutazione di impatto sulla protezione dei dati»;
- c) la concreta applicazione del «diritto all'oblio» e il «diritto alla portabilità dei dati»;
- d) tradurre in azioni concrete il principio di «accountability» (principio di responsabilità del titolare); di «privacy by design» (adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la progettazione e esecuzione del trattamento dei dati); di «privacy by default», (principio di necessità). I dati vengono trattati solo per le finalità previste e per il periodo necessario.

Tali misure – se già definite – possono essere inserite direttamente nel piano, oppure prevedere che le misure e i conseguenti adempimenti saranno oggetto di specifica disciplina interna, emanata dai competenti organi.

8. Conclusioni.

Mentre si compone un Piano Anticorruzione – soprattutto nelle realtà medie e piccole – occorre sempre interrogarsi se si sta producendo un elegante e ricco “libro dei sogni” o un documento funzionale che sarà utile “gestito” nel corso dei mesi, tenendo conto del poco tempo a disposizione e della professionalità dei soggetti chiamati a confrontarsi con le misure attuative del piano.

Nel dubbio, risulta più opportuno togliere qualcosa, piuttosto che aggiungere. Meglio snellire una procedura e semplificare un passaggio che complicarlo. E' saggio comprimere una misura che ben difficilmente si potrà realizzare nell'ente.

Sfrondando gli adempimenti e puntando dritti sulla trasparenza totale, sarà più semplice concentrarsi sulla parte più *succosa* e significativa della strategia di prevenzione della corruzione che, in special modo negli enti locali, inevitabilmente, dovrà fare riferimento a tre grandi aggregati:

- i contratti pubblici;
- il reclutamento personale;
- il governo del territorio.

Poi c'è tutto il resto, certo. Ma dopo.

QUESITI AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Quesito del 19/12/2017

Sanzioni pecuniarie whistleblower

Domanda

Nella nuova disposizione normativa in materia di segnalazioni di illecito presentate dai dipendenti (whistleblower), sono previste sanzioni pecuniarie?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

Le nuove disposizioni in materia di segnalazione di illeciti sono contenute nella legge 27 novembre 2017, n. 179 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.

La disposizione si compone di tre articoli. Nel primo viene completamente riscritto l'art. 54-*bis*, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che era stato introdotto nell'ordinamento con la legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190).

Le sanzioni amministrative pecuniarie, prima non previste, vengono inserite nel comma 6, e prevedono tre distinte casistiche:

- 1) qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte degli enti nei confronti del *segnalante*, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
- 2) qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
- 3) qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile dell'Anticorruzione delle necessarie attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'ANAC stabilirà l'importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione.

Quesito del 09/01/2018

Piano Anticorruzione e valutazione contesto

Domanda

Nel Piano Anticorruzione e Trasparenza che stiamo predisponendo, secondo quanto stabilito dall'ANAC, occorre valutare il contesto esterno e il contesto interno dell'ente. In cosa consiste, in termini pratici, tale operazione?

Risposta

a cura di Raffaella Sacchi

L'analisi del **contesto esterno** ha come obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche ambientali nelle quali l'amministrazione opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, valutando le tali elementi possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Negli enti locali, ai fini dell'analisi di contesto, i RPCT potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.). In aggiunta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della l. 190/2012, la Prefettura territorialmente competente può fornire, su richiesta dei medesimi responsabili anticorruzione, un supporto tecnico, anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli Enti locali. Nel PTPC 2018/2020, occorrerà, pertanto, dare evidenza sintetica e comprensibile alle analisi di contesto operate, esplicitandone - per quanto possibile - modalità e contenuti, anche tramite l'utilizzo di tabelle riepilogative dei principali dati analizzati e dei fattori considerati e la connessione con le misure di prevenzione adottate.

Per ciò che concerne, invece, l'analisi del **contesto interno** si deve aver riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente. Nell'effettuazione dell'analisi, è consigliabile considerare i seguenti dati:

- organi di indirizzo;
- struttura organizzativa, ruoli e responsabilità;
- politiche, obiettivi, e strategie;
- risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;
- qualità e quantità del personale;
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);
- relazioni interne ed esterne.

Per la consultazione dei dati si può anche effettuare un rinvio alle informazioni e notizie già contenute, di norma, nel Piano delle Performance e nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

A completamento dell'analisi del contesto interno, è possibile inserire una o più tabelle, riferite alla situazione – per esempio – degli ultimi **cinque anni**, rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), nonché reati di falso e truffa:

TIPOLOGIA	NUMERO
1) Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali	
2) Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	
3) Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali	
4) Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	
5) Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali	
6) Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	
7) Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali	

ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	NUMERO
1) Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	
2) Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	
3) Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	
4) Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	
5) Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	
6) Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del <i>whistleblowing</i>	

ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)	NUMERO
1) Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	
2) Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	
3) Rilievi, ancorché recepiti, della Sezione regionale Corte dei conti	

Quesito del 16/01/2018

Relazione RPCT

Domanda

È possibile avere qualche informazione aggiuntiva sulla Relazione annuale del responsabile della prevenzione e trasparenza? Va spedita all'ANAC? Il termine è perentorio?

Risposta

a cura di Augusto Sacchi

La normativa di riferimento per la relazione annuale del Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza (RPCT) è contenuta nell'articolo 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*legge Severino*). In data 11 dicembre 2017, l'ANAC ha pubblicato, nel suo sito web, il modello e le istruzioni per la compilazione della relazione riferita all'anno 2017, prevedendo che la pubblicazione vada effettuata entro il 31 gennaio 2018.

Di seguito si riportano le seguenti ulteriori informazioni:

- la relazione va compilata sul modello in formato *excel*, pubblicato nel sito dell'ANAC, seguendo le istruzioni ivi contenute;
- non ci sono sostanziali modifiche rispetto a quella del 2016;
- va pubblicata nel sito web dell'ente, entro il 31 gennaio 2018, su *Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della Corruzione*. Il termine non è perentorio ma è sempre bene rispettare la scadenza, peraltro prorogata di un mese e mezzo rispetto alle norme di legge;
- non va spedita all'ANAC. Va trasmessa all'organo politico (Sindaco) e OIV o NdV. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il RPCT lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività svolta;
- l'OIV o NdV (Nucleo di Valutazione) esamina la Relazione annuale del RPCT recante i risultati in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- per tale verifica l'OIV può chiedere al RPCT informazioni e documenti aggiuntivi.

La scheda è composta da tre fogli excel:

- **Anagrafica.** In questo foglio vanno inserite le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o, laddove questa figura sia assente nell'amministrazione/società/ente, all'organo di indirizzo.
- **Considerazioni generali.** In questo foglio vanno inserite le valutazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rispetto all'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all'interno dell'amministrazione/società/ente.
- **Misure anticorruzione.** In questo foglio vanno inserite informazioni sull'adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione formulando un giudizio sulla loro efficacia oppure, laddove le misure non siano state attuate, sulle motivazioni della mancata attuazione.

AREA CONTRATTI E APPALTI

Il sistema dei contratti pubblici: regole, nozioni e procedure

Responsabile di area: Giuseppe Debenedetto

Approfondimento

LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (SECONDA PARTE)

di Stefano Usai

Nella prima parte¹⁶ del contributo dedicato alle concessioni di servizi nel nuovo codice dei contratti si è preso atto del perimetro normativo di riferimento, in questo - che conclude la breve analisi - si darà conto di alcuni dettagli, senza pretesa di essere esaustivi, della dinamica del procedimento amministrativo di concessione.

L'art. 164, secondo comma, oltre a richiamare la generale applicabilità della parte prima e seconda del codice, sottolinea che i riferimenti disciplinari di rilievo per il RUP riguardano, in particolare, la generale applicazione delle disposizioni sui principi generali, in tema di esclusioni, circa le modalità e le procedure di affidamento, le modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, i requisiti generali e speciali e i motivi di esclusione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, i requisiti di qualificazione degli operatori economici, i termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, le modalità di esecuzione del contratto di concessione.

In sostanza, sia pure con attenuazioni, sembra evidente che il modello di procedimento per giungere alla concessione appare perfettamente adesivo al modello classico delle procedure d'appalto comprese le procedure "semplificate" il cui ambito normativo di riferimento risulta condizionato dall'importo della concessione.

Naturalmente la giurisprudenza ha poi avuto modo di segnalare alcune attenuazioni in particolare sul pagamento della tassa sulla gara (che nelle concessioni non sarebbe dovuto) e nell'applicazione rigorosa come nel caso della disciplina sull'anomalia che, comunque, rientra tra le prerogative del committente verificare nel caso di *fumus* e/o sospetti sulla congruità della proposta tecnico/economica.

1. Il quadro normativo di riferimento.

Il secondo comma dell'art. 164, come si è già detto nella prima parte del contributo - puntualizza che l'applicazione delle norme in quanto "compatibili" della parte prima e seconda riguardano. Il riferimento alla "compatibilità", inutile negarlo, pur apparendo come richiamo ad una valutazione tecnica da parte del RUP (e non di mera opportunità) lascia, sul campo pratico/operativo, aperta la strada alla "sensibilità" dell'istruttore nel senso che la calibratura tecnica del procedimento,

¹⁶ La disciplina delle concessioni nel nuovo codice dei contratti (prima parte), di S. Usai - Publika Daily n. 2/2017 - pag. 24.

generalmente e da un punto di vista pratico, viene rimessa alla “sensibilità” tecnica del RUP. Con il rischio che questi agisca in modo eccessivamente discrezionale.

I riferimenti normativi specifici, in particolare, possono riguardare:

- le disposizioni in tema di principi generali (in sostanza dall’art. 1 al 34). Rientrano in quest’ambito, evidentemente, le riflessioni sulla concorrenza e trasparenza (la c.d. evidenza pubblica) e sulla normativa che riguarda la nomina del RUP. Anche in tema di concessioni non potrà certo prescindere dall’assicurare un presidio interno ed esterno al procedimento;
- le norme sui requisiti di partecipazione e sulle esclusioni (art. 80) quali riferimenti sulla capacità a contrattare - che deve ritenersi sempre dovuta - e che richiama ovviamente la disciplina sul soccorso istruttorio integrativo nel caso di autodichiarazioni scorrette;
- le norme sulle modalità e sulle procedure di affidamento (artt. 35/36 - nel sotto soglia - 59/65) da intendersi tutte richiamate ed applicabili in quanto compatibili. La questione si pone, a ben vedere, nella dicotomia tra procedimenti semplificati nel sottosoglia e procedure aperte/ristrette in ambito sopra soglia comunitaria;
- le disposizioni relative alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi (artt. 66/76);
- le previsioni in tema di criteri di aggiudicazione (in cui si comprendono le norme comprese tra gli artt. 94/98). La concessione sembra però, evidentemente, privilegiare il multi criterio ovvero il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tanto nel sotto soglia quanto e soprattutto nelle soglie comunitarie.
- in tema di modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti (art. 76);
- le previsioni in tema di requisiti di qualificazione degli operatori economici (artt. 37/38);
- risultano applicabili (in quanto compatibili) le disposizioni sui termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte (artt. 59/65),
- le norme in tema di modalità di esecuzione (artt. 100/113-*bis*) e quindi la necessità di procedere con la nomina di un direttore dell’esecuzione che, almeno nei casi di particolare complessità (o per appalti superiori ai 300 mila euro) non potrà coincidere con il RUP.

2. La configurazione della concessione.

La differenza sostanziale tra appalto e concessione risulta oramai chiaramente acquisita e se nel primo, il rapporto si caratterizza per la sua bilateralità, la concessione poggia su un rapporto trilaterale che coinvolge il “beneficiario” del servizio normalmente soggetto diverso dal committente.

In tema, il primo comma dell’articolo 165 del codice puntualizza che *“nei contratti di concessione (...) la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo (...) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario”*.

Il rischio operativo - come si legge nelle definizioni di cui all’art. 1 del codice (lett. zz) - è rappresentato dal rischio legato ai servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, che viene (deve essere) trasferito sull’operatore economico.

Sul classico rapporto trilaterale può essere richiamata la recente pronuncia del Tar Campania, Salerno, sez. I, n. 1700/2017 che ha definitivamente chiarito come – con l’attuale codice – il servizio di tesoreria debba essere configurato come appalto di servizi e non più come concessione.

In sentenza si rammenta il tratto distintivo tra concessione e appalto di servizi determinato *“dal modo in cui l'Amministrazione remunera la controprestazione offerta, consistente, per l'appalto, nel prezzo e, per la concessione, nel diritto di gestire il servizio, ricavandone il guadagno dagli utenti”*.

Il discrimine tra la figura della concessione e l'appalto deve individuarsi, si legge in sentenza, nella prevista remunerazione del soggetto che instaura il rapporto negoziale con l'amministrazione. Nella concessione di servizi, invece, emerge un rapporto trilaterale che coinvolge, oltre all'aggiudicatario e alla p.a., *“anche i terzi in favore dei quali viene svolto il servizio e che corrispondono, per questo, un corrispettivo; tale corrispettivo rappresenta la remunerazione del concessionario”*.

L'appalto, invece, ed in particolare un servizio non viene svolto in favore dei terzi, ma in favore del committente, che è individuato nella stazione appaltante che bandisce la gara. Con la conseguenza che è quest'ultima a corrispondere la remunerazione per l'attività svolta.

Il rischio della mancata remunerazione, dunque, nell'appalto non sussiste, salvo il caso in cui si verifichino comportamenti patologici riconducibili al committente.

Nella concessione di servizi, *“poiché il prezzo del servizio è corrisposto dagli utenti che godono di quel servizio, rileva la possibile aleatorietà della remunerazione che è legata ad un dato (godimento del servizio e corresponsione del relativo prezzo) che non è certo, diversamente da quanto accade in tema di appalto”*.

Gli elementi strutturali dei due istituti già previsti nel pregresso codice degli appalti risultano ora confermati, come anticipato, anche nel d.lgs. 50/2016, ed in particolare, dall'art. 3, comma 1, lett. w), *“che aggiunge la necessità che il concessionario assuma il rischio operativo legato alla gestione del servizio”*.

3. Il valore stimato della concessione.

Per l'individuazione della disciplina applicabile *“interna”* semplificata o di derivazione comunitaria, il RUP deve far riferimento alle indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 167 sui metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni.

Secondo l'articolo il valore della concessione (che funge da *“base d'asta”*) *“è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo (...) dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”*.

Questo primo inciso risulta di fondamentale rilevanza – a fini chiarificatori – proprio in tema della pregressa configurazione del servizio di tesoreria.

La concessione del servizio di tesoreria (nella pregressa visione), secondo una prassi a sommosso avviso non corretta, veniva strutturata con una base d'asta rappresentata dal valore minimo determinato dal mero costo delle operazioni compiute per il committente e non anche del complessivo valore delle interazioni del tesoriere. Circostanza che, evidentemente, ha determinato una sorta di elusione della tassa sulla gara e delle stesse indicazioni dell'ANAC (nella pregressa versione dell'AVCP) fornite proprio con riferimento all'affidamento in argomento.

Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

Qualora il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione risulti superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

4. Il metodo di stima.

Fermo restando che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione dall'ambito di applicazione del codice e che la concessione non può essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme ad eccezione del caso in cui ragioni oggettive, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, lo giustifichino, il comma 4 dell'art. 167 statuisce che il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione.

Il RUP, nel calcolo del valore stimato della concessione, deve tener conto almeno di una serie di elementi/criteri.

In specie:

1. del valore di eventuali forme **di opzione** ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti. Si tratta di una specificazione della norma, di derivazione comunitaria, di carattere generale che impone, al fine di evitare facili elusioni del dettato normativo del codice, di rendere trasparenti le varie ipotesi di differimento di durata del contratto (della concessione) rendendo edotti i potenziali concessionari delle varie prerogative/implicazioni. In questo senso, il riferimento alle opzioni riguarda in particolare il rinnovo e la proroga della durata del contratto/convenzione;
2. gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Il dato contabile che non può non essere oggetto di considerazione in quanto è proprio su questo che interviene l'analisi di fattibilità della concessione e quindi l'appetibilità della stessa da parte del concessionario potenziali;
3. i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento. Stessa riflessione appena svolta deve essere espressa anche in relazione a questo dato;
4. il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
5. le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione. Elementi alternativi/complementari alla "vendita/erogazione" di un servizio;
6. il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;. Il dato effettua un riferimento alle forniture ma, a sommo avviso, l'indicazione vale anche per eventuali beni immobili messi a disposizione per lo svolgimento del servizio (si pensi ad alcune tipologie di servizi sociali o alla persona);
7. ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.

Vale per la concessione il riferimento normativo alla possibilità di "lottizzazione" al fine di favorire la "micro partecipazione" alla competizione.

Considerato che la norma sulla suddivisione in lotti (art. 51) rientra nella parte seconda del codice si è indotti a ritenere che il RUP possa discostarsene solamente con adeguata motivazione che non potrà che essere fondata sulla compatibilità (come emerge dal secondo comma dell'articolo 164 del codice).

Se i lotti risultano "sopra soglia" a ciascuno andrà applicata la normativa codicistica.

5. L'equilibrio economico/finanziario.

L'equilibrio economico finanziario, ovvero la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi operativi.

Il codice contiene anche una definizione della “convenienza economica” che sottintende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; mentre per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Per il raggiungimento dell’equilibrio in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non deve superare il 49 per cento del costo dell’investimento complessivo (secondo la modifica apportata con il decreto legislativo correttivo n. 56/2017, *ante* modifica era il 30%), comprensivo di eventuali oneri finanziari.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario - prosegue l’art. 165, comma 6 - può determinare l’esigenza di una revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

In ogni caso, la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

A seconda della tipologia/intensità dell’investimento la revisione può essere sottoposta alla valutazione del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

6. La durata delle concessioni.

Ai sensi dell’art. 168 - primo comma - la durata delle concessioni **è limitata** ed è determinata nel bando di gara in funzione dei servizi richiesti al concessionario. La durata deve essere commisurata, evidentemente, al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa.

In generale il RUP, nella individuazione della durata deve tener conto della possibilità del recupero di investimenti eventualmente effettuati dal concessionario sempre secondo un criterio di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.

Naturalmente, gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Questi aspetti potrebbero avere un rilievo marginale per la sola concessione di servizi in cui è il committente che effettua (o ha effettuato gli investimenti o si occupa delle forniture durante l’esecuzione del contratto). In questo caso infatti occorrerebbe interrogarsi se si sia o meno in presenza di una concessione piuttosto che di un appalto di servizi. Un discrimine, come detto sopra, potrebbe essere determinato dalla circostanza che il costo dell’erogazione dei servizi carichi sugli utenti e non anche sul committente. In questo caso è evidente che il rischio “operativo” carica per intero sul concessionario.

QUESITI AREA CONTRATTI E APPALTI

Quesito del 13/12/2017

Concordato continuità aziendale

Domanda

In sede di apertura di una procedura di gara un operatore economico ha dichiarato di trovarsi in stato di concordato con continuità aziendale. E' sufficiente quanto dichiarato dalla ditta ai fini dell'ammissione alla fase successiva, oppure è necessario richiedere precisazioni e/o dichiarazioni integrative?

Risposta

a cura di Enza Paglia

Il concordato con continuità aziendale non costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, e non preclude la stipula dei relativi contratti.

Al momento, in assenza di indicazioni specifiche rinvenibili nel vigente codice dei contratti, possono ravvisarsi due ipotesi, a cui conseguono differenti adempimenti amministrativi, riconducibili rispettivamente alla partecipazione a procedure di gara nella fase antecedente all'omologazione ovvero successive al decreto di omologa.

Nella situazione sopra delineata, la stazione appaltante dovrà sicuramente attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice e richiedere:

- nel caso di impresa **ammessa** a concordato con continuità aziendale **non ancora omologato**, le dichiarazioni di cui all'art. 110, commi 3 e 5 del codice (dichiarazioni integrative necessarie):

È ammesso a concordato con continuità aziendale	☐ Sì ☐ No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):	☐ Sì ☐ No
• è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	In caso affermativo indicare il provvedimento di ammissione e di autorizzazione a partecipare alle gare specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati.....
• la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]

- nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale già omologato, l'indicazione del Tribunale che ha pronunciato l'omologazione e la data del citato decreto (precisazione).

Come recentemente affermato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza del 24.05.2017 n. 179, *“La procedura di concordato, per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa ex art. 181 L.F., e che a seguito della pronuncia di questo si verifica per l'imprenditore il passaggio dal regime di spossessamento attenuato, proprio della procedura, al riacquisto della piena capacità di agire”*. Nella stessa linea interpretativa va collocata la determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2014, in cui è precisato che in ambito concordatario *“la cessazione della causa ostativa coincide... con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F.”*.

Quesito del 20/12/2017

Provvedimenti di esclusione presidente gara

Domanda

Il presidente della commissione di gara può adottare i provvedimenti di esclusione?

Risposta

a cura di Stefano Usai

Il quesito presenterà una particolare rilevanza soprattutto in seguito alla definitiva redazione dell'albo dei commissari con il conseguente obbligo delle stazioni appaltanti di individuare (almeno) il presidente dell'organo giudicatore direttamente dall'elenco che verrà gestito dall'ANAC.

Come emerge dalle linee guida (in particolare le n. 5/2016 dedicate alle commissioni giudicatrici) la commissione di gara non potrà più adottare atti di amministrazione attiva e, tra questi, vanno sicuramente annoverati i provvedimenti di esclusione.

Prima di questa fase - e quindi nel regime transitorio - si deve ritenere che le commissioni possano procedere anche adottando tali provvedimenti.

Nel recente bando tipo relativo alle forniture e servizi sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (approvato con la deliberazione ANAC n. 1228/2017 in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in G.U.), l'autorità anticorruzione chiarisce che i provvedimenti di esclusione non vengono adottati dalla commissione ma questa si limita a proporli al RUP (o al seggio di gara o all'ufficio/servizio preposto secondo la modalità organizzativa della stazione appaltante).

A tal riguardo, si legge nel documento che in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, "la commissione provvede a comunicare, tempestivamente" al soggetto individuato dalla stazione appaltante (che, come detto, può coincidere con il RUP, con un seggio di gara o con un ufficio/servizio appositamente apprestato) "i casi di esclusione".

Nella fase di valutazione, i casi di esclusione potranno riguardare:

- a) la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), del codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Analogo ragionamento, sempre espresso dall'ANAC sia nel bando tipo sia nelle linee guida n. 3 (dedicate al responsabile unico del procedimento) è previsto in relazione alle offerte che dovessero, dopo la verifica condotta a cura del RUP, risultare anomale. Anche in questo caso il provvedimento di esclusione è di competenza del RUP a prescindere dalla circostanza che coincida o meno con il responsabile del servizio e sia o meno un dirigente.

Quesito del 10/01/2018

Principio della forma contrattuale

Domanda

Nel caso di RDO o Trattativa Diretta su Mepa, dopo l'aggiudicazione della prestazione disposta con determinazione del Dirigente o responsabile di servizio competente, è necessario concludere il contratto nell'ambito del Sistema di e-Procurement?

Risposta

a cura di Enza Paglia

Tutti i contratti in cui è parte la PA devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta (*ad substantiam*), in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ne consegue che non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della PA desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi, o dalla semplice adozione della determinazione di aggiudicazione/affidamento. Quest'ultimo provvedimento, infatti, si sostanzia in un atto conclusivo di un procedimento amministrativo dove sono indicate le ragioni della scelta del contraente, l'assunzione dell'impegno di spesa, la legittimazione all'organo rappresentante della pubblica amministrazione a stipulare il contratto, ma non comporta l'assunzione dell'obbligazione giuridica che sorge solo con la stipula del contratto, quale titolo autorizzativo al pagamento.

Con riferimento al quesito in premessa, è necessario rifarsi alle regole di sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, in particolare all'art. 53 rubricato "La conclusione del contratto" dove al comma 1 si stabilisce: *"Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il "Documento di Stipula" assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l'apposita sezione del sistema denominata "Dati e Documenti di Stipula".*

Pertanto, nel caso di strumenti di negoziazione quali RDO (richiesta di offerta) e Trattativa diretta, è possibile, ove espressamente indicato negli atti di gara (lettera d'invito, disciplinare, condizioni particolari di RDO/Trattativa), avvalersi di diverse forme e modalità di stipulazione del contratto, scegliendo tra quelle previste dall'art. 32, comma 14 del codice dei contratti, tra le quali lo scambio di lettera commerciale (firmata digitalmente) per affidamenti di importo non superiore ad euro 40.000. Tipologia contrattuale che ai sensi degli artt. 24 e 25 della tariffa parte II del d.p.r. 642/1972, non richiede l'imposta di bollo.

Fac simile scambio lettera commerciale

STAZIONE APPALTANTE

Prot. n.

Inviata tramite ([Piattaforma Mepa/pec](#))

Oggetto: Lettera commerciale relativa all'affidamento mediante procedura telematica del servizio/Fornitura/lavoro id n. del CIG.....

Con la presente si comunica che con determinazione del [Titolare/Responsabile/Dirigente](#)..... n..... del, già trasmessa ai sensi dell'art. 76, co. 5, del d.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto è stato affidato a codesta Ditta, alle condizioni riportate nella documentazione di gara e nella corrispondente offerta.

Al fine di formalizzare il rapporto negoziale, si prega di ritornare firmata digitalmente l'allegata lettera di accettazione.

Distinti saluti.

(firmata digitalmente)

SU CARTA INTESTATA OPERATORE ECONOMICO

Inviata tramite ([Piattaforma Mepa/pec](#))

Oggetto: Lettera di accettazione relativa all'affidamento mediante procedura telematica del servizio/Fornitura/lavoro ([Mepa](#)) id n. del CIG.....

Con riferimento alla vostra lettera di affidamento della prestazione in oggetto prot. n. del si accettano le condizioni ivi riportate.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante
(firmata digitalmente)

AREA PERSONALE

Domande e approfondimenti sul lavoro nella (e per la) PA

Responsabile di area: Gianluca Bertagna

Approfondimento

ESCLUSA LA CUMULABILITÀ DEI COMPENSI PER IL LAVORO A TURNO DEI GIORNI FESTIVI

Il divieto di erogazione del trattamento per prestazione in giorno festivo al personale turnista

di Cristina Bortoletto

A seguito di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, è tornata in voga la tematica, o meglio il principio, della non cumulabilità del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 24, comma 1, CCNL 14.09.2000 regioni e autonomie locali, per l'attività lavorativa prestata nella giornata della domenica o durante le festività infrasettimanali, con la maggiorazione per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell'art. 22.

1. Cosa dice l'Aran.

Le norme in discussione:

Art. 22 CCNL 14.09.2000 Turnazioni

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).
6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

Art. 24 CCNL 14.09.2000 Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

In materia l'Aran ha costantemente respinto la tesi della cumulabilità tra le due fattispecie ed ha esposto le sue convinzioni in numerose risposte¹⁷.

L'Agenzia, come già evidenziato in precedenti contributi in tema, ha sostenuto che gli articoli 22 e 24 del contratto del 14.09.2000 regolano due situazioni differenti e per tale ragione le stesse vanno mantenute distinte. Per il lavoratore turnista la festività a calendario rappresenta una comune giornata lavorativa e di conseguenza l'indennità di turno (art. 22) non ammette sovrapposizioni con altre indennità.

Nel caso in cui il lavoratore, invece, sia chiamato a svolgere la propria attività in via eccezionale od occasionale nelle giornate destinate al riposo settimanale sulla base dei turni di non lavoro assegnati ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro, allo stesso sarà applicata la particolare disciplina dell'art. 24.

¹⁷ RAL_746/2011, RAL_763/2011, RAL_764/2011, RAL_767/2011, RAL_790/2011, RAL_793/2011, RAL_1305/2012, RAL_1414/2012, RAL_1711/2014, RAL_1736/2014, RAL_1795/2015, RAL_1796/2015

2. Cosa dice la giurisprudenza.

Gli indirizzi giurisprudenziali sull'argomento hanno prevalentemente confermato la direzione interpretativa dell'Aran. Numerose le sentenze della Corte di Cassazione che sono state richiamate anche nella decisione n. 28259/2017 di cui infra.

2.1. L'ordinanza n. 28259 del 27 novembre 2017.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con questa recentissima decisione ribadisce che per i dipendenti del Comparto delle Regioni e Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell'esigenza di continuità del servizio (come accade per i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto.

3. Conclusioni.

È quindi pacifico che per il servizio prestato in giorni festivi il lavoratore turnista:

- a) ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, CCNL 14.09.2000 quando ciò si verifichi in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale;
- b) ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro;
- c) ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo nell'ambito della consueta turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

QUESITI AREA PERSONALE

Quesito del 14/12/2017

Tassa di concorso

Domanda

È possibile prevedere una tassa di ammissione ai concorsi? E di quale importo?

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

In base all'art. 27, comma 6, del d.l. 55/1983, "La tassa di ammissione ai concorsi per gli impiegati presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000."

La norma è stata modificata con la l. 340/2000.

Si tratta di un contributo economico la cui esazione è facoltativa, ma qualora inserito nel regolamento dei concorsi, trova quale limite l'importo di € 10,33.

Vedasi anche la sentenza riportata al link: <http://incomune.interno.it/parere-cds/consiglio-di-stato-parere-17-dicembre-2008-n-1596>

Quesito del 21/12/2017

Fruizione permessi l. 104 per assistenza soggetto ricoverato

Domanda

Un dipendente fruisce dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della l. 104/92 per assistere ad un familiare disabile che viene ricoverato presso una struttura ospedaliera. Lo stesso dipendente riferisce che i medici della struttura documentano il bisogno di assistenza da parte di un familiare.

Il dipendente può fruire dei permessi ex l. 104/92 anche se il disabile è ricoverato?

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

L'art. 33, comma 3, della l. 104/92 precisa che i permessi retribuiti spettano a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, tuttavia, l'INPS, nella circolare n. 32 del 6 marzo 2012, ha fatto un'elencazione delle ipotesi che fanno eccezione al requisito dell'assenza del ricovero a tempo pieno.

Premesso che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa, elenchiamo di seguito le eccezioni che legittimano a detta dell'INPS la fruizione dei permessi retribuiti anche in caso di ricovero:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3.12.2010, p.3)

La rilevanza costituzionale degli interessi protetti induce a ritenere legittima un'interpretazione estensiva della norma, così come operata dall'INPS, legittimando la fruizione dei permessi ove vi sia una certificazione medica dalla quale risulti la necessità di presenza del soggetto che presta assistenza.

Quesito del 11/01/2018

Sostituzione dimissionario durante periodo di prova

Domanda

Se un dipendente dà le dimissioni durante il periodo di prova, l'amministrazione prima di procedere allo scorrimento della graduatoria deve procedere con le azioni di cui all'art. 30 (mobilità volontaria) e 34-bis del d.lgs. 165/2001?

Risposta

a cura di Gianluca Bertagna

La risposta è stata recentemente affrontata da Corte conti della Lombardia con la deliberazione n. 328/2017. I magistrati contabili hanno ritenuto che se si pone mente alla natura della procedura complessa delineata ed all'effetto sostanzialmente "surrogatorio" dell'idoneo non vincitore nella posizione del vincitore, risulta evidente come gli obblighi inerenti il ricorso alle procedure di mobilità devono essere eventualmente complessivamente adempiuti prima dell'indizione della procedura concorsuale, ovvero prima del verificarsi della fattispecie complessa che muove dall'idoneità verso l'assunzione del dipendente. In tale ipotesi non si verifica, infatti, una fattispecie di cessazione-assunzione, ma una più ampia fattispecie complessa, al contempo unitaria, che permette in definitiva alla procedura concorsuale di realizzare, sia pure in via indiretta, lo scopo suo proprio, ovvero quello di selezionare, tramite procedura comparativa, il candidato più idoneo per il posto rimasto scoperto.

Corso di formazione su

LE ASSENZE PER MALATTIA

**Dal decreto 206/2017 verso i rinnovi
contrattuali del pubblico impiego**

25 gennaio 2018**MILANO**

Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano

29 gennaio 2018**MESTRE (VE)**

Best Western Hotel Bologna
Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)

Dal 13 gennaio 2018 entrano in vigore le novità in materia di malattia volute dal Ministro Madia. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 che ha rivisto e riscritto le regole e i procedimenti per la gestione delle assenze per malattia.

Durante il corso saranno approfonditi a 360 gradi tutti gli aspetti correlati a questa particolare tipologia di assenza dei dipendenti pubblici.

Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.

Destinatari	- Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), - Segretari comunali e direttori generali - Dirigenti, Funzionari e dipendenti degli uffici personale - Dirigenti e Responsabili di servizio di tutti i settori comunali - Revisori degli Enti Locali. - AA.GG. - Personale di Enti Locali e ASP.
Attestati	Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Materiale didattico	Il materiale didattico sarà consegnato in formato cartaceo all'inizio del corso.
Orario	Dalle 8.45 alle 13.30 Pausa Caffè ore 11.00

Corso di formazione su

LE ASSENZE PER MALATTIA

Dal 13 gennaio 2018 entrano in vigore le novità in materia di malattia volute dal Ministro Madia. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 che ha rivisto e riscritto le regole e i procedimenti per la gestione delle assenze per malattia.

Durante il corso saranno approfonditi a 360 gradi tutti gli aspetti correlati a questa particolare tipologia di assenza dei dipendenti pubblici.

PROGRAMMA

Aspetti generali:

- Le forme di controllo delle assenze per malattia
- La gestione della malattia nel rispetto della privacy

Gli aspetti giuridici della malattia: il diritto alla conservazione del posto: i primi diciotto mesi e gli ulteriori diciotto mesi. L'assegnazione del dipendente ad altre mansioni e il licenziamento. Il codice disciplinare applicato alle assenze per malattia.

Gli aspetti economici della malattia: il comporto, le decurtazioni e le deroghe per le assenze per malattie gravi.

Gli aspetti organizzativi: le comunicazioni a carico del dipendente. Il certificato medico. I controlli da parte della pubblica amministrazione. Le fasce di reperibilità: quando e come è lecito assentarsi dal domicilio durante la malattia.

Le novità del decreto 206/2017: i tempi per disporre le visite, i casi di esclusione di reperibilità del dipendente, i casi di rifiuto del dipendente di sottoporsi a visita, le azioni dei medici dell'INPS.

Falsa attestazione della presenza in servizio: nuova procedura e sanzioni

Orario: 8.45 - 13.30 **Pausa caffè:** ore 11.00

Docente: Dott.ssa Consuelo Ziggiotto

Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.

Quote standard

Enti P.A. e privati **non abbonati** alle riviste di PublikaPrimo iscritto: € 150,00 oppure **7 crediti** formativiIscritti successivi: € 140,00 oppure **7 crediti** formativi

Quote scontate per abbonati

Offerta riservata agli **abbonati alle riviste di Publika** o al servizio ContabilMentePrimo iscritto: € 130,00 oppure **6 crediti** formativiIscritti successivi: € 120,00 oppure **6 crediti** formativi

Pagamento anticipato / posticipato

Gli **enti della P.A.** potranno effettuare il pagamento **DOPO** lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell'impegno di spesa. Per tutti gli altri **soggetti diversi dalla P.A.** (società, professionisti, sindacati, privati, ...) è richiesto il **pagamento ANTICIPATO** sul seguente IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l'importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI

Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: <http://www.publika.it/moduli/>

Appliazione sconti

Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

Note organizzative

È necessaria l'**iscrizione almeno 3 giorni prima** della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L'eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell'evento.

Corso di formazione:
Le assenze per malattia

MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare a **formazione@publika.it**

RAGIONE SOCIALE		P. IVA	COD. FISC.
INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)			
TIPO CLIENTE ☐ Ente Pubblica Amministrazione IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)		CODICE UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETR. DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	
☐ Società / Sindacati / Privati ... Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato		DETERMINAZIONE / ORDINE... Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.	

PDaily 18-01

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede contrassegnata nello schema sottostante per un totale di n. partecipanti e l'applicazione delle seguenti tariffe: ☐ **quote standard** ☐ **quote abbonati**
per un totale di euro oppure di crediti formativi da scalare dal totale acquistato

DATE E SEDI	☐ 25/01/2018 MILANO, Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
	☐ 29/01/2018 MESTRE (VE) Best Western Hotel Bologna Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)

PARTICIPANTI	COGNOME	NOME	RUOLO	E-MAIL

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la predisposizione dell'elenco partecipanti al corso in oggetto e per l'addebito contabile relativo alle quote di partecipazione. I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl - Via Pascoli 3 - Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare per conoscere l'esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it

TIMBRO FIRMA DEL RESPONSABILE

AREA SERVIZI AL CITTADINO**Demografici, Attività Produttive e PL**

Rubrica sui servizi per la collettività: dalla A(nagrafe) alla Z(TL)

Responsabile di area: Martino Conforti

Approfondimento**COME SI COSTITUISCE UNA UNIONE CIVILE***di Martino Conforti*

In generale si parla di unioni civili riferendosi a tutte quelle forme di convivenza di coppia, basate su vincoli affettivi ed economici, riconosciute dalla legge tramite uno specifico istituto giuridico, che conferisce alle stesse uno status giuridico simile a quello del matrimonio.

Nell'ordinamento italiano l'istituto, in vigore dal 5 giugno 2016, è stato introdotto, dopo lunghe discussioni, dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, cd. Legge Cirinnà, (art. 1, commi 1-35), recante *"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"*, norma alla quale è stata data definitiva attuazione con i d.lgs. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017. Nel periodo precedente all'adozione dei decreti attuativi, l'istituto era regolato dal d.p.c.m. 144 del 23 luglio 2016 (cosiddetto Decreto-ponte).

Le normative che definiscono le unioni civili nel mondo sono molto differenziate: in Italia, a differenza di altri stati, si è scelto di adottare questo tipo di istituto unicamente per coppie dello stesso sesso. Tale istituto estende a tali coppie buona parte dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona.

Ma veniamo al procedimento per la costituzione dell'unione civile.

Al fine di costituire un'unione civile ai sensi della legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente richiesta di costituzione dell'unione civile all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta, la quale verrà ricevuta dall'USC stesso tramite processo verbale.

L'iter procedurale si divide in due fasi:

- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

1. Processo verbale.

Nella richiesta, che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

- nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge, la cui sussistenza renderebbe nulla l'unione stessa.

Inoltre lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile. Il processo verbale, redatto dall'ufficiale dello stato civile del comune scelto dalle parti, dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte e sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti stesse. È ammessa la presentazione della richiesta da chi ne ha avuto speciale incarico (rappresentante).

2. Verifiche.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l'USC verifica l'esattezza delle dichiarazioni e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive. Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'USC ne ha dato comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi di fronte all'USC per costituire l'unione. L'USC adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e può chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonché l'esibizione di documenti.

Se accerta l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, dà a ciascuna delle parti immediata comunicazione e non procede alla costituzione dell'unione civile.

Se la costituzione dell'unione non avviene nei 180 giorni successivi al termine dei 30 giorni, oppure alla eventuale comunicazione anticipata dell'USC, la richiesta delle parti e le verifiche dell'USC si considerano come non avvenute.

3. La costituzione dell'unione.

Le parti, nel giorno prescelto (trascorso il termine per le verifiche), renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni.
- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell'unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Ma vediamo quali sono le cause impeditive all'unione civile:

- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente (art. 85 c.c., per il matrimonio); se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il PM può chiedere la sospensione della costituzione dell'unione civile (che non potrà aver luogo fino al formarsi del giudicato sulla sentenza che ha pronunciato sull'istanza);
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela affinità, adozione e affiliazione di cui all'art. 87 c.c.. Non possono quindi costituire un'unione civile: gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali; i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini; gli affini in linea retta; gli affini in linea collaterale di secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante; l'adottante e il coniuge dell'adottato (gli stessi impedimenti relativi ai rapporti di adozione sono applicabili all'affiliazione); zio e il nipote e zia e la nipote;

- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; in caso di rinvio a giudizio o di condanna di primo o secondo grado ovvero di misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento.

4. Il regime patrimoniale.

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di stipula delle convenzioni patrimoniali.

5. Scelta del cognome.

Alle parti costituenti l'unione civile, anche successivamente all'atto, viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Il cognome comune scelto potrà essere sostituito oppure anteposto o posposto a quello originario dell'altra parte.

Nei nuovi decreti legislativi però l'opzione relativa al cognome comune non determina, come invece era previsto dal citato d.p.c.m. 144/2016 (art. 4), la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. La relazione allo schema di decreto spiega tale scelta – in analogia con l'art. 143-bis c.c. sul cognome della moglie – con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario.

Quale soluzione è stata adottata per gli eventuali casi già annotati in vigenza del d.p.c.m. 144/2016?

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'art. 98, comma 1, del d.p.r. 396/2000, ha dovuto procedere ad annullare l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'art. 4, comma 2, del d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144.

Tornando al procedimento, vediamo gli altri casi particolari.

6. Infermità.

Se una delle parti, per infermità o per altro impedimento (da giustificare all'USC), è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'USC si trasferisce col segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva.

7. Imminente pericolo di vita.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l'USC del luogo riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di verifiche, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive previste dalla legge. L'USC dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

8. Diritti e doveri.

Ma quali sono i diritti e doveri delle parti dell'unione civile? Vedremo qui di seguito che sono molto simili a quelli legati al matrimonio.

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune: a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti: all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori: il comma 21, art. 1, della l. 76/2016 estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge (come previsto dall'INPS con messaggio n. 5171 del 21.12.2016). I permessi previsti dalla l. 104/1992 sono da estendere anche al componente dell'unione civile e al convivente di fatto (INPS Circolare n. 38 del 27.02.2017).

L'estensione di questi diritti deriva da una norma che funge da pietra angolare dell'intero istituto, contenuta nell'art. 1, comma 20, della l. 76/2016: le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile. Questa disposizione non si applica alle norme del c.c. non richiamate espressamente nella legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge sull'adozione. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

9. Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

L'unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, come previsto dall'art. 1 comma 24 legge 76/2016. Le modifiche attuate al regolamento di stato civile d.p.r. 396/2000 - art. 63 (Iscrizioni e trascrizioni), chiariscono l'iter procedurale:

“1. Negli archivi di cui all'articolo 10, l'ufficiale dello stato civile iscrive:

g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;”

10. Rettificazione di sesso di uno dei coniugi.

Un'altra casistica molto particolare è quella dell'unione civile costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi: alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, secondo quanto prevede la l. 76/2016 all'art. 1, comma 27. Per dare attuazione a questo disposto è stato inserito all'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (disp. compl. c.p.c.), il seguente comma: «4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'USC del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.»

Se si realizza l'ipotesi prevista nell'articolo citato, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

11. Certificazione.

In conclusione vediamo cosa è previsto relativamente alla certificazione successiva alla costituzione dell'unione civile. Il nuovo art. 70-quinquiesdecies d.p.r. 396/2000 e la l. 76/2016 art. 1, comma 9, prevedono che tale certificazione (rilasciata dall'USC), oltre ai dati anagrafici e di residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (la comunione, in caso di mancata scelta). La formula “unito (o unita) civilmente” indicherà la parte di un'unione civile nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione di stato civile. Tale certificazione è esente da bollo in analogia all'art. 7, comma 5, della l. 405/1990.

QUESITI AREA SERVIZI AL CITTADINO

Quesito del 15/12/2017

WhatsApp e accertamenti di violazione

Domanda

In presenza di servizio comunale di segnalazione dai cittadini tramite WhatsApp o altro social network, la polizia locale - o in generale l'organo addetto al controllo - hanno un obbligo di intervento? E se sì, possono procedere ad accertare una violazione?

Risposta

a cura di Luca Meneghini

Con il dilagare dei social network diversi comuni hanno attivato un numero mobile dedicato alle segnalazioni da parte del cittadino. Tale servizio il più delle volte viene fornito per far partecipare il cittadino su temi quali la manutenzione stradale o il verde pubblico, servizio veicolato solitamente tramite "WhatsApp".

In sostanza il singolo utente, in preda molto spesso a quello che viene definito il fenomeno da "leone da testiera", riversa le più disparate segnalazioni, spesso allegando ai messaggi, foto o anche video. Tra questi anche cittadini eccessivamente zelanti, che con accanimento "sollecitano" pedantemente i diversi uffici comunali.

Tra questi uffici *in primis* c'è la Polizia locale, a cui il cittadino si rivolge principalmente per chiedere l'applicazione di una sanzione, perché convinto di aver subito un abuso o aver visto una "grave" violazione.

Senza entrare nel merito di come andrebbe attivato il servizio, per esempio con identificazione esatta degli utenti e specificando limiti e responsabilità etc..., nel caso di una segnalazione qualificata da parte di un cittadino, nasce un obbligo da parte della pubblica amministrazione di verificare prima di tutto la fondatezza della stessa. Nel caso di segnalazioni anonime si rammenta che non sussiste alcun obbligo, ma mera facoltà quale stimolo di indagine.

La norma che disciplina, dal punto di vista amministrativo, l'attività accertativa è l'art. 13 della l. 689/81 che prevede che *"gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica"*.

Pertanto nel caso in cui l'organo addetto al controllo sia sollecitato tramite una segnalazione, che può costituire violazione (amministrativa), al fine di poter accertare il fatto, deve acquisire tutti gli elementi necessari all'istruttoria tra cui le fotografie, sentire a verbale il segnalante e verificare luoghi, data e ora dei fatti. Risulta chiaro che la procedura da attivare è assai gravosa considerata la dettagliata attività accertativa da svolgere. Il rischio concreto poi è di inseguire e generare numerose ripicche tra cittadini.

Quindi si ritiene che, in caso di segnalazioni, seppur qualificate, veicolate tramite i social network, salvo fatti significativi e che si ritengono rilevanti, le stesse siano in generale da trattare quale stimolo costruttivo per l'intervento e la vigilanza dell'organo addetto al controllo.

Quesito del 22/12/2017

Comunitario, trasferimento da altro comune

Domanda

Una cittadina dell'Unione Europea, iscritta in un altro Comune italiano, chiede il trasferimento di residenza nel nostro Comune. Dobbiamo richiedere la dimostrazione dei requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007 ai fini dell'iscrizione anagrafica? E se la stessa dovesse chiedere l'attestazione di soggiorno?

Risposta

a cura di Martino Conforti

Cerchiamo di inquadrare correttamente le modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari provenienti da altro comune.

L'anagrafe sarà a breve formata da un'unica banca dati nazionale, contenente tutte le persone iscritte sul territorio italiano. Con il subentro ad ANPR questo concetto (previsto dal d.p.r. 126/2015 e attualmente in fase di realizzazione) diverrà effettivo per tutti i comuni. Infatti, il cambio di abitazione da un comune all'altro diventerà una variazione anagrafica e non più una iscrizione, nel senso in cui si intendeva in passato. Molti diritti, infatti, si acquisiscono con l'iscrizione nell'anagrafe di un qualsiasi comune sul territorio italiano. Pertanto, il cittadino comunitario che si trasferisce in Italia dall'estero è soggetto alla **dimostrazione dei requisiti previsti (lavoro, risorse e assicurazione sanitaria, etc.) unicamente nel momento in cui sposta la sua residenza in Italia dall'estero**. Per eventuali successivi spostamenti da comune a comune, essendo già residente in Italia, non deve dimostrare nuovamente i requisiti.

Quindi, nel caso analizzato nel quesito, la cittadina, ai fini della variazione anagrafica, non avrà l'obbligo di dimostrare i requisiti previsti dal d.lgs. 30/2007. Questi requisiti dovranno essere dimostrati solo in caso di trasferimento dall'estero o a seguito di ricomparsa a seguito di cancellazione per irreperibilità.

Ovviamente **l'UdA potrebbe** provvedere a **verificare il possesso dei requisiti** (in questo caso, come in quello nel quale il cittadino UE viene raggiunto da un familiare che chiede l'iscrizione anagrafica), solo che in questo caso se la cittadina comunitaria non riesce a fornirne la dimostrazione, l'unica possibilità sarebbe (da parte del Sindaco) una **segnalazione al Prefetto**, unica autorità competente (con il Ministro dell'Interno) per l'adozione di un provvedimento di **allontanamento** dal territorio italiano. In seguito ad un simile provvedimento l'ufficiale d'anagrafe dovrebbe provvedere a **cancellare la cittadina** comunitaria (come previsto dall'art. 18 d.lgs. 30/2007).

Differente è l'ipotesi in cui la cittadina UE, già iscritta in anagrafe in un comune italiano, faccia richiesta per il rilascio **dell'attestato di soggiorno o di soggiorno permanente**: per ottenerlo dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti, permanendo comunque il suo diritto di mantenere l'iscrizione anagrafica.

Quesito del 12/01/2018

Proventi autovelox

Domanda

A partire dal 1° gennaio 2013 è obbligo, ai sensi dell'art. 142 del Codice della Strada, corrispondere il 50% delle somme introitate tramite l'attività accertativa effettuata dalla polizia locale con i cd autovelox all'ente proprietario della strada. A tutt'oggi non risultano essere stati emanati i relativi decreti attuativi e il nostro Comune non ha stipulato alcuna convenzione con l'ente proprietario della strada. Si chiede come contabilizzare le somme introitate.

Risposta

a cura di Luca Meneghini

La normativa e diverse circolari interpretative hanno creato su tale questione non poca confusione e situazioni anomale. L'ultimo parere ANCI del 1° dicembre 2017, ribadisce una costante interpretazione a cui si ritiene si possa aderire integralmente.

Il comma 12-bis dell'art. 142 stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Tali disposizioni non si applicano alle strade in concessione.

Il comma 12-quater dispone che ciascun ente locale trasmette entro il 31 maggio di ogni anno, in via informatica, al Ministero delle IIT ed al Ministero dell'interno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis dell'art. 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse.

Specifiche previsioni normative per l'attuazione dei criteri di ripartizione e di destinazione dei proventi di cui al comma 12-bis dell'art. 142 sono contenute nel comma 2 dell'art. 25 della citata l. 120/2010, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di relazione e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi agli enti.

Il comma 16 dell'art. 4-ter del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 ha stabilito che *"Il decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, **trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada**".*

Il richiamato decreto non risulta essere stato ancora emanato. Ne deriva dunque che le amministrazioni sono comunque tenute all'applicazione delle disposizioni contemplate dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del Codice della strada, con la conseguenza che è per esse obbligatorio provvedere alla gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 142 del CdS e all'accantonamento della quota del 50% dei proventi delle suddette sanzioni, da destinare a favore dell'ente proprietario della strada.

In relazione alla ripartizione dei proventi, questi sono da considerarsi al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione. E, altresì, che non potendo le dette spese costituire un aggravio per il bilancio dell'ente, la compensazione delle spese medesime può avvenire solo con le entrate derivanti dall'incasso delle sanzioni.

Infine, circa la trasmissione delle informazioni al Ministero ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater si ritiene che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati per l'anno in corso, tale incombenza possa non essere osservata.

Pertanto gli introiti di cui all'art. 142, comma 12-bis, del Codice della strada destinati all'ente proprietario della strada (il 50%) devono essere comunque impegnati a bilancio a fine anno e iscritti nei residui passivi. In sede di riaccertamento dei residui non risulta possibile re-imputare tale spesa all'anno successivo: pertanto la somma impegnata deve rimanere tra i residui passivi riferiti all'anno di competenza.

Nel caso invece che risulti essere sottoscritta una convenzione con l'ente proprietario della strada le somme possono essere messe legittimamente a disposizione evitando l'accantonamento delle stesse tra i residui passivi.



Publika Daily

Newsletter quotidiana con approfondimenti quindicinali

Direttore responsabile: Marco Painsi

Direttore scientifico: Gianluca Bertagna

Coordinatore editoriale: Giulio Sacchi

Hanno collaborato a questo numero: Gianluca Bertagna, Giulio Sacchi, Marco Allegretti, Augusto Sacchi, Martino Conforti, Giuseppe Debenedetto, Enza Paglia, Stefano Usai, Paolo Lucchini, Augusto Sacchi, Raffaella Sacchi, Luca Meneghini

Segreteria di redazione: Dott. Marco Painsi, Rag. Sara Bozzoli

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860 - Fax 0376/1760102
Sito internet: www.publika.it
E-mail: info@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 170,00 € IVA 4% INCLUSA

Nella predisposizione e preliminarmente all'invio della presente Rivista sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l'installazione di un'aggiornata protezione antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.